

REGOLAMENTO (CEE) N. 2226/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa le qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

considerando che i prezzi d'entrata dell'avena, delle farine, semole e semolini di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 devono corrispondere a determinate qualità tipo;

considerando che occorre che le qualità tipo per le quali sono fissati tali prezzi corrispondano nella misura del possibile alle qualità medie dei suddetti prodotti nella Comunità;

considerando che i prezzi d'entrata delle farine, semole e semolini devono essere fissati in modo da raggiungere i prezzi indicativi dei cereali di base e da assicurare una protezione dell'industria di trasformazione;

considerando che questi obiettivi possono essere raggiunti mediante la fissazione di un prezzo d'entrata che tenga conto del costo di fabbricazione di tali prodotti e di un adeguato livello di protezione dell'industria di trasformazione;

considerando che il costo di fabbricazione può essere determinato aggiungendo al valore del cereale un importo rappresentante in particolare il margine di macinazione e detraendo dal totale così ottenuto, secondo il caso, il valore fissato forfettariamente, dei cascami, delle semole o delle farine di qualità inferiore, ottenuti dalla macinazione;

considerando tuttavia che per la fissazione del prezzo di entrata delle semole e semolini di frumento tenero occorre basarsi sul rapporto medio, stabilito forfettariamente, esistente fra il prezzo della farina di frumento ed i prezzi di tali prodotti sui mercati della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata dell'avena è definita nel modo seguente:

- a) avena sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti vivi, del colore proprio del cereale e di qualità corrispondente alla qualità media dell'avena raccolta nella Comunità in condizioni normali;
- b) tenore di umidità: 14 %;
- c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 3 %, di cui:
 - percentuale di impurità relative ai chicchi: 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali e i chicchi intaccati da parassiti),
 - percentuale di altre impurità: 1 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti morti);
- d) peso specifico: 49 chilogrammi per ettolitro.

Articolo 2

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata del miglio è definita nel modo seguente:

- a) miglio corrispondente alla qualità media del miglio prodotto in Argentina;
- b) tenore di umidità: 13 %;
- c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 17 %, di cui:
 - percentuale di chicchi spezzati e chicchi decorticati: 15 %,
 - percentuale di altre impurità: 2 % (per altre impurità s'intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti).

Articolo 3

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata del grano saraceno corrisponde alla qualità del grano saraceno prodotto nella Repubblica sudafricana di grado 2 secondo la definizione commerciale corrente.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 7.

Articolo 4

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata della scagliola è definita nel modo seguente:

- a) scagliola sana, leale e mercantile;
- b) tenore di umidità: 16 %;
- c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 3 %, di cui:
 - percentuale di impurità relative ai chicchi: 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali e i chicchi intaccati da parassiti),
 - percentuale di altre impurità: 1 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti);
- d) peso specifico: 70 chilogrammi per ettolitro.

Articolo 5

1. La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata della farina di frumento è definita nel modo seguente: farina di frumento che abbia un tenore di ceneri pari a 550 milligrammi per 100 grammi di farina e un tenore di umidità pari al 15,50 %, denominata «farina di frumento del tipo 550».

2. Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato effettuando la somma degli elementi determinati secondo le disposizioni del paragrafo 3 e deducendo dalla somma così ottenuta l'elemento determinato secondo le disposizioni del paragrafo 4.

3. Gli elementi da sommare sono i seguenti:

- a) il valore del frumento tenero trasformato in farina, calcolato partendo dai dati seguenti:
 - quantitativo di frumento tenero valutato forfettariamente a 1 400 chilogrammi per la produzione di una tonnellata di farina,
 - prezzo d'entrata del frumento tenero, tenuto conto dello scaglionamento mensile di tale prezzo;
- b) un importo rappresentante il margine di macinazione, fissato per ciascuna tonnellata di frumento tenero da trasformare a 30,22 ECU;
- c) un importo destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, fissato per ciascuna tonnellata di farina di frumento a 22,67 ECU.

4. L'elemento da dedurre è il valore dei cascami, calcolato partendo dai dati seguenti:

- il quantitativo valutato forfettariamente a 372 chilogrammi di cascami per tonnellata di farina ottenuta,
- un prezzo stabilito forfettariamente per i cascami, suddivisi o non, a 102,76 ECU per tonnellata.

5. Il prezzo d'entrata della farina di frumento segalato è identico a quello della farina di frumento.

Articolo 6

1. La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata della farina di segala è definita nel modo seguente: farina di segala che abbia un tenore di ceneri pari a 812 milligrammi per 100 grammi di farina e un tenore di umidità pari al 15,50 %.

2. Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, sostituendo il termine «segala» al termine «frumento tenero». Per i cascami, suddivisi o non, è preso in considerazione un prezzo forfettario stabilito a 96,72 ECU per tonnellata.

Articolo 7

1. La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata delle semole e semolini di frumento tenero corrisponde a un prodotto avente un tenore di umidità pari al 15,50 %.

2. Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è uguale al prezzo d'entrata della farina di frumento maggiorato dell'8 %.

Articolo 8

1. La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata delle semole e semolini di frumento duro corrisponde a un prodotto avente un tenore di umidità del 14,50 %.

2. Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato effettuando la somma degli elementi determinati secondo le disposizioni del paragrafo 3 e deducendo dalla somma così ottenuta gli elementi determinati secondo le disposizioni del paragrafo 4.

3. Gli elementi da sommare sono i seguenti:

- a) il valore del frumento duro trasformato in semole e semolini, calcolato partendo dai dati seguenti:
 - quantitativo di frumento duro valutato forfettariamente a 1 550 chilogrammi per tonnellata di semole e semolini,
 - prezzo d'entrata del frumento duro, tenuto conto dell'eventuale scaglionamento mensile di tale prezzo;
- b) gli elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), sostituendo i termini «frumento duro» e «semole e semolini di frumento duro» rispettivamente ai termini «frumento tenero» e «farina di frumento».

4. Gli elementi da dedurre sono i seguenti:

- a) il valore dei prodotti intermedi, calcolato partendo dai dati seguenti:
 - il quantitativo di prodotti intermedi, valutato forfettariamente a 162 chilogrammi per tonnellata di semole e semolini di frumento duro ottenuta,

- il prezzo di tali prodotti, calcolato effettuando la somma degli elementi determinati secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), e detraendo da tale somma l'elemento determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4; l'importo così ottenuto viene diminuito del 35 %;
- b) il valore dei cascami, calcolato partendo dai dati seguenti:
- il quantitativo di cascami, valutato forfaitariamente a 357 chilogrammi per tonnellata di semole e semolini di frumento duro ottenuta,
 - il prezzo dei cascami di frumento tenero determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo trattino, diminuito del 15 %.

Articolo 9

Per l'applicazione del presente regolamento:

- a) gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta sono definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

- che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87 ⁽²⁾;
- b) i metodi necessari per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e del tenore di umidità, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 10

1. Il regolamento (CEE) n. 2734/75 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2734/75 s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.